



**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N. 2 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE**

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
2.1 Documenti di gara.....	4
2.2 Chiarimenti.....	5
2.3 Comunicazioni.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4. DURATA DELL'APPLATO,	
4.1 Durata.....	6
4.2 Opzioni e rinnovi.....	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	7.
6. REQUISITI GENERALI.....	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
7.1 Requisiti di idoneità.....	9.
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	.9
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	
.....	10
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	10
8. AVVALIMENTO.....	11
9. SUBAPPALTO.....	12
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
.....	16
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
14.1 Domanda di partecipazione.....	19.
14.2 Documentazione a corredo e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati	
.....	21
14.3 Documento di gara unico europeo.....	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" OFFERTA TECNICA.....	25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA.....	26.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	27
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	27
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	29
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	29
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	37.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	38

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	42.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	42

1. PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n.676 del 21/07/2021 del questa Agenzia ha disposto di affidare la fornitura a n. 2 lotti distinti di strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di Arpa Piemonte.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo di consegna della fornitura: Piemonte [**codice NUTS ITC1**]

lotto 1 **CIG 88265435B4**

lotto 2 **CIG 8826553DF2**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Fulvio Raviola.

Il Responsabile del sub procedimento di gara è la Dott. Massimo Boasso (recapito unico per entrambi: e-mail acquisti@arpa.piemonte.it Pec acquisti@pec.arpa.piemonte.it)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica, conforme all'art.40 del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e valutazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

La piattaforma telematica è disponibile nella sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it> oppure al seguente link diretto <https://arpa.piemonte.acquistitelematici.it>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al sistema, con le modalità indicate dal sistema stesso, ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata agli operatori economici;
- il possesso e l'utilizzo di una firma digitale da parte del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- il possesso e l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) riferibile all'operatore economico partecipante.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara corredato di:

- | | |
|------------|---|
| Allegato 1 | Domanda di partecipazione |
| Allegato 2 | DGUE (Documento di gara unico europeo) |
| Allegato 3 | Capitolato speciale |
| Allegato 4 | Modello per la presentazione dell'offerta economica |

Allegato 5 Modello per la presentazione dell'offerta tecnica

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica accessibile dalla sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it>, oppure utilizzando il seguente link diretto: <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti ed informazioni complementari sulla presente procedura di gara, sul contenuto del bando di gara, del presente Disciplinare e dei suoi allegati, mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando **esclusivamente** l'area messaggistica della piattaforma riservata alla richiesta di chiarimenti presente all'interno della sezione della procedura in oggetto.

I chiarimenti dovranno essere richiesti almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione unicamente tramite la piattaforma digitale.

E' pertanto onere dei concorrenti visitare l'apposita sezione della piattaforma prima della presentazione della domanda di partecipazione, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese effettuando il login alla piattaforma <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante via e-mail all'indirizzo acquisti@arpa.piemonte.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i Subappaltatori indicati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 260 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la fornitura a n. 2 lotti (comprensiva di consegna installazione e verifica di conformità) di strumentazione tecnico-scientifica come sotto riportata, da destinare ai laboratori di Arpa Piemonte. (CPV 3019000-7)

Numero lotto	Descrizione	CIG	CPV	Importo a base di gara €
1	n.2 (due) Strumenti automatici per la determinazione Carbonio Organico Totale e Disciolto	88265435B4	CPV 3019000-7	€ 74.000,00
2	n.3 (tre) Sistema GC/FID dotato di spazio di testa con campionatore automatico e doppio iniettore, comprensivo di generatore di idrogeno	8826553DF2	CPV 3019000-7	€ 147.000,00
	Importo totale a base di gara			€ 221.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Per i lotti 1 e 2 la fornitura è effettuata entro i termini indicati dal capitolato speciale di appalto decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Lotto 1: l'Agenzia si riserva la facoltà di acquisire ulteriori n.1 Strumento automatico per la determinazione Carbonio Organico Totale e Disciolto da destinare alla sede laboratoristica di Novara.

L'Agenzia eserciterà tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario del lotto 1 entro un anno dalla scadenza dell'offerta mediante posta elettronica certificata.

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 comma 4 del D.L.vo 50/2016, è pari a € **258.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

In tale importo sono comprese le opzioni sopraindicate.

N. LOTTO	CIG	Importo complessivo per ciascun lotto, iva esclusa	EVENTUALE OPZIONE DI ACQUISTO	IMPORTO CIG
Lotto 1	88265435B4	€ 74.000,00	€ 37.000,00	€ 111.000,00
Lotto 2	8826553DF2	€ 147.000,00	/	€ 147.000,00
Totale		€ 221.000,00	€ 37.000,00	€ 258.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare per ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa per ogni singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.2.1) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a quelle del lotto/ dei lotti per cui partecipa per un valore non inferiore al 50% dell'importo a base di gara del lotto/dei lotti al quale/ai quali partecipa.

Nel caso di partecipazione a più lotti, per stabilire l'importo su cui calcolare il 50%, si dovrà fare riferimento alla somma degli importi a base di gara dei lotti ai quali si partecipa ed i contratti (o il singolo contratto) citati dovranno comunque essere coerenti con l'oggetto dei lotti ai quali si partecipa.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratto e relative fatture con quietanza di pagamento..

7.2.2) **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore pertinente all'oggetto della gara.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione Aziendale alle norme succitate, rilasciati da organismi accreditati.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica professionale dimostrato attraverso l'elenco di forniture analoghe deve essere posseduto da:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.2.1** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- b) Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come

esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Tale avalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l'eventualità di semplice mercificazione del requisito avvallato.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare nella parte II, sezione C del DGUE la denominazione degli operatori economici di cui si avvale e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III e dalla Parte IV.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere prodotta tra la documentazione amministrativa, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;

b) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, una per ogni lotto al quale si partecipa e precisamente di importo pari a:
lotto 1 €. 1.480,00

lotto 2 €. 2.940,00
salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su conto corrente bancario n. 40783853 (IBAN IT22Z0200801044000040783853) intestato ad Arpa Piemonte presso UniCredit Banca S.p.a. - Via Garibaldi, 2 Torino;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 260 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione dal fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di versamento della cauzione tramite bonifico dovrà essere presentata sulla piattaforma digitale una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha effettuato il versamento stesso.

Il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di

cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 111 del 20.12.2012 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e dovranno allegare la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1	88265435B4	Esente
Lotto 2	8826553DF2	Esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare la propria offerta in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia sul proprio profilo committente.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Agenzia, attraverso la piattaforma digitale, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20/09/2021** pena l'irricevibilità dell'offerta.

Entro tale termine il concorrente deve provvedere al caricamento telematico sul portale dell'Agenzia della documentazione relativa alla busta A "Documentazione Amministrativa", busta B "Offerta Tecnica" e della busta C "Offerta Economica".

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite dalla piattaforma digitale.

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è onere del concorrente la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della piattaforma digitale e consultabili previo login alla piattaforma stessa.

Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati, le relative informazioni e le impronte dei file calcolate.

Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell'offerta.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e l'immodificabilità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Agenzia adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive

sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il concorrente dovrà produrre le dichiarazioni seguenti a sistema nelle varie sezioni ivi previste:

Allegato 1 Domanda di partecipazione

Allegato 2 DGUE. (Documento di gara unico europeo)

Allegato 4 Modello per la presentazione dell'offerta economica

Allegato 5 Modello per la presentazione dell'offerta tecnica

che potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.arpa.piemonte.it> sezione Lavora con noi/Gare e Appalti e sulla piattaforma telematica.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella - 1 busta "A – documentazione amministrativa"; si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 260 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento aziendale adottato Arpa Piemonte con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicato alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 6, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare..... rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.2. Documentazione a corredo e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

14.2.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE, **uno per ogni singolo lotto per il quale il concorrente partecipa**, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai

sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

14.2.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (Allegato 1 del presente disciplinare) secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore

Le informazioni pertinenti sono state compilate dalla Stazione Appaltante

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve far pervenire all'Agenzia un'offerta tecnica secondo la seguente procedura:

a) invio attraverso l'inserimento sulla piattaforma digitale di una relazione tecnica esplicativa dell'offerta redatta in lingua italiana, che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati dal capitolato speciale e contenere le indicazioni atte a consentire la valutazione dei parametri indicati nell'articolo 17.

L'offerta tecnica dovrà avere preferibilmente un numero massimo di pagine pari a 30 (trenta) intese come facciate di dimensione A4, numerate progressivamente e con carattere avente dimensione di punti 11. Sono esclusi dal computo delle pagine eventuali depliant o testi di altro genere, nonché i report richiesti per comprovare le prestazioni dichiarate di cui all' art. 4 punto g) del capitolato speciale d'appalto.

b) invio attraverso l'inserimento sulla piattaforma digitale del modello:

Allegato 5 "Modello per la presentazione dell'offerta tecnica";

che costituisce una sintesi dell'offerta tecnica ed un'utile guida per l'analisi della stessa al fine di facilitare le operazioni della Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica integra le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e sarà parte integrante del contratto.

La succitata documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa medesima;
- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Dovrà essere presentata una sola offerta tecnica e, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative, nessuna di esse sarà presa in considerazione, e conseguentemente l'intera offerta sarà esclusa.

Nel caso di presentazione di testi o depliant contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita, mediante inequivoca evidenziazione, l'individuazione di quelli offerti.

Nel caso in cui il Concorrente ritenga che la propria offerta contenga informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, dovrà inoltre inserire a sistema idonea dichiarazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione della piattaforma telematica "l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello reso disponibile dall'Agenzia (Allegato 4) e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Gli importi espressi in cifre ed in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione salvo errore riconoscibile.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata per i **Lotti 1/2/3/4** con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dei lotti 1/2 sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO lotti 1,2
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali, ad esempio, cromatogrammi/report strumentali

Si precisa che le prestazioni dichiarate saranno oggetto di dimostrazione in fase di verifica di conformità. Materiali e reagenti eventualmente necessari per tale dimostrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo

Nei casi in cui la caratteristica è quantificabile con valori specifici per ogni strumento, al sistema che offrirà le prestazioni migliori di esercizio verrà assegnato il punteggio massimo, al sistema che dichiara prestazioni pari al requisito minimo verrà assegnato 0; agli altri strumenti verrà assegnato un punteggio intermedio applicando coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito (coefficiente = (valore caratteristica ditta "i" – valore requisito minimo)/(valore caratteristica ditta "migliore" – valore requisito minimo)). A parità di prestazione verrà assegnato lo stesso punteggio.

ESEMPIO

criterio con punteggio massimo 6 “temperatura massima \geq 200°C”:

ditta 1 temperatura massima = 300°C

ditta 2 temperatura massima = 200°C

ditta 3 temperatura massima = 220°C

ditta 4 temperatura massima = 250°C

punteggio ditta 1 = **6**

punteggio ditta 2 = **0**

punteggio ditta 3 = $(220-200)/(300-200)*6 = 0.2*6 = \mathbf{1,2}$

punteggio ditta 4 = $(250-200)/(300-200)*6 = 0.5*6 = \mathbf{3}$

La modalità sopra riportata viene adottata anche nei casi in cui il criterio sia definito per le prestazioni per singoli analiti per le quali sia previsto un requisito minimo.

Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo

Nei casi in cui la caratteristica è quantificabile con valori specifici per ogni parametro ma non c'è un requisito minimo, al sistema che offrirà le prestazioni migliori per il singolo analita/caratteristica verrà assegnato il punteggio massimo, al sistema che non indica le prestazioni per quell'analita/caratteristica verrà assegnato 0; al sistema che offrirà le prestazioni peggiori verrà assegnato il punteggio pari a 1/10 del massimo; agli altri strumenti verrà assegnato un punteggio intermedio calcolato mediante l'equazione della retta tracciata tra i punti: valore/punteggio migliore e valore/punteggio peggiore. A parità di prestazione verrà assegnato lo stesso punteggio.

ESEMPIO

criterio con punteggio massimo 20, CVr% per analita 1:

ditta 1 CVr% = 5% migliore

ditta 2 CVr% = 7%

ditta 3 CVr% = non riportato


ditta 4 CVr% = 15% peggiore

punteggio ditta 1 = **20**

punteggio ditta 2 = $-180*7 + 29 = \mathbf{16,4}$

punteggio ditta 3 = 0

punteggio ditta 4 = 2



Saranno apprezzate proposte dai contenuti chiari, inequivoci e pertinenti. Eventuali ambiguità e nonchiarezze non obbligano la Commissione Giudicatrice ad acquisire chiarimenti e precisazioni.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "bilineare":

$$P_i \text{ (per } R_i \leq A \text{ soglia)} = X (R_i / A \text{ soglia})$$

$$P_i \text{ (per } R_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) ((R_i - A \text{ soglia}) / (R_{\max} - A \text{ soglia}))$$

dove: P_i = punteggio economico del singolo partecipante

R_i = valore dell'offerta - ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo offerto dai concorrenti)

$X = 0.90$

R_{\max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione

P_n = peso criterio di valutazione n .

In caso di criteri con punteggi tabellari al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

LOTTO 1

N.2 (DUE) Strumenti automatico per la determinazione Carbonio Organico Totale e Disciolto Destinazione: Laboratorio di Cuneo, Alessandria

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT) sono esplicitati nella seguente tabella:

N°	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO	OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO BASE e/o Opzioni aggiuntive	Punteggio massimo	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
1	autocampionatore	presenza bar-code reader	opzione aggiuntiva	5	sì			5
					no			0
		Numero posizioni per campioni e standard	Requisito minimo 55	5	Sarà premiata l'offerta che presenterà UN numero di posizioni maggiore		Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio o Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo	
		Possibilità di utilizzare Provette in plastica standard da 50ml (tipo Falcon) nell'autocampionatore	opzione aggiuntiva	10	sì			10
					no			0
Efficacia dispositivo di omogeneizzazione	Requisito minimo	10	Sarà premiata l'offerta che presenterà prove di efficacia maggiori L'efficacia dell'omogeneizzazione dovrà essere dimostrata con prove replicate di recupero su una soluzione in cui sia presente una sospensione che potrebbe interferire con le misure. Dovrà essere descritta la composizione della soluzione ed il risultato del recupero medio e del coefficiente di variazione (almeno tre repliche) ottenute per la lettura di tale soluzione (a titolo esemplificativo, si	10				

					vedano le modalità descritte nell'appendice C della norma UNI EN 1484:1999)			
	Prestazioni Strumento	Precisione coefficiente di variazione di ripetibilità per 6 repliche ai livelli 0,1; 10 e 100 mg/l deve essere in matrice acqua ¹	CV% ≤ 6% a 0,1mg/l CV% ≤ 2% a 10 e 100 mg/l	20	<u>Sarà premiata l'offerta che presenterà il CV% migliore (più basso)</u>		Per <u>punteggio vedere</u> metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio o <u>Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo</u>	
		Recupero il BIAS% medio per ciascun livello deve essere ≤ 15% in matrice acqua ²	BIAS% ≤ 15 %	15	<u>Sarà premiata l'offerta che presenterà il BIAS% migliore (più basso)</u>		Per <u>punteggio vedere</u> metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio o <u>Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo</u>	
		Sensibilità: limite di quantificazione LOQ	Requisito minimo ≤ 0.1mg/L	15	<u>Sarà premiata l'offerta che presenterà la sensibilità migliore (LOQ più basso)</u>		Per <u>punteggio vedere</u> _metodo di	

¹ coefficiente di variazione percentuale calcolato come $CVr\% = 100 * (\text{scarto tipo} / \text{media})$ (=deviazione standard) delle sei repliche/media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche) - la concentrazione delle singole prove dovrà essere determinata su una curva di taratura su almeno 5 punti ($R^2 > 0.99$) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ

² $BIAS\% = 100 * (|\text{media concentrazione ottenuta per le 6 repliche} - \text{concentrazione attesa}| / \text{concentrazione attesa})$

- la concentrazione delle singole prove dovrà essere determinata su una curva di taratura su almeno 5 punti ($R^2 > 0.99$) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ

		il LOQ è il livello più basso per il quale sia possibile assicurare le prestazioni di cui ai punti precedenti (CV%≤6%, BIAS%≤15%)					attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio o <u>Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo</u>	
	Garanzia	Secondo le modalità previste nel capitolato tecnico	Requisito minimo 24 mesi	10	<u>Sarà premiata l'offerta che presenterà il periodo di garanzia maggiore</u>		Per <u>punteggio vedere</u> _metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio o <u>Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo</u>	

LOTTO 2

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA

n° 3 (tre) Sistemi GC/FID dotati di campionatori automatici per spazio di testa e per liquidi, doppio iniettore, doppio rivelatore FID

- Destinazione: Laboratorio di Novara, Alessandria e Grugliasco

Elementi di forza dello strumento saranno: elevate prestazioni nelle analisi quantitative che permettano di raggiungere i limiti di quantificazione secondo i requisiti di prestazione richiesti dalle normative sanitarie e ambientali (D.lgs. 31/2001, Direttiva 2015/1787/UE, DM 10 febbraio 2015, D. Lgs.219/2010, D.Lgs.152/06 Tab. 2/A allegato 2) e dalle norme tecniche vigenti per la maggiore parte degli analiti normati.

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT) sono esplicitati nella seguente tabella e correlati al conseguimento dell'obiettivo sopraindicato

N°	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO	OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO BASE	Punteggio massimo	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
1	Gas Cromatografo	Velocità di riscaldamento effettivo del forno nel range 5°C sopra la T ambiente--400°C (espresso in °C/min)	Opzioni aggiuntive	3	<u>Sarà premiata l'offerta che presenterà una velocità di riscaldamento più elevata</u>		Per <u>punteggi o vedere</u> _metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio o <u>Punteggi quantitativi "Q" senza requisiti o minimo</u>	
2	Gas Cromatografo	Velocità di raffreddamento effettivo del forno da 400°C a 5°C sopra la T ambiente	Opzioni aggiuntive	3	<u>Sarà premiata l'offerta che presenterà una velocità di riscaldamento più elevata</u>		Per <u>l'attribuzione del punteggi o vedere</u> _metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio o <u>Punteggi quantitativi "Q" senza requisiti o minimo</u>	

3	Gasromatografo	<p>Dispositivo, automatico e gestibile via software, che agendo tra un'analisi e l'altra permetta, senza rimuovere la colonna, l'eliminazione degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti in tutta la lunghezza della colonna</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>Dispositivo, automatico e gestibile via software, che minimizzi l'entrata in colonna degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti</p> <p><i>(fornire descrizione del dispositivo corredata di cromatogrammi esplicativi anche dell'effetto su tempi analitici)</i></p>	Opzione aggiuntiva	3	<p><u>Sarà premiata l'offerta che presenterà la modalità più efficace nel minimizzare gli interferenti.</u></p> <p>Il sistema di rimozione degli interferenti dovrà essere descritto e documentato (a titolo esemplificativo attraverso il confronto di cromatogrammi)</p>	Sarà applicato Un punteggio da 0 a 3		
4	Software	Sistema in grado di eseguire su ogni cromatogramma la sottrazione del cromatogramma del solvente (spurgo colonna)	Opzione aggiuntiva	5	si			5
					no			0
5	Autocampionatori	Possibilità di upgrade degli autocampionatori richiesti con sistema di iniezione SPME	Opzione aggiuntiva	5	si			10
					no			0
6	Iniettore PTV	Velocità di raffreddamento PTV: tempo di attesa per una temperatura dell'iniettore pari a 50°C dal momento del raggiungimento della temperatura iniziale del forno GC a 40 °C con temperatura ambiente pari a 25±5°C.	Requisito minimo o ≤ 10 minuti	10	Sarà premiato il tempo di attesa più basso		<p><u>Per l'attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi "Q" con</u></p>	

							<u>requisit o minimo</u>	
7	Sistema gascromatografo + autocampionatori	Possibilità di programmare sequenze analitiche con passaggio automatico da analisi in spazio di testa (HS) ad analisi con iniezione di liquidi, senza interventi dell'operatore e senza interrompere la sequenza (opzione aggiuntiva)	Opzione aggiuntiva	9			si	10
							no	0
8	Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionatore e spazio di testa (HS) 10ml di campione <i>(Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità)</i>	Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo A Determinazione frazione volatile (taratura con benzina) Precisione a 40µg/l (espresso come CVr% di 6 repliche) <u>Modalità operative:</u> 6 letture di uno standard di benzina senza additivi (concentrazione teorica di 40µg/l in 10ml di acqua) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R ² >0.99) che comprenda il punto indagato CV% = 100*(scarto tipo delle sei repliche)/media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche	Requisito minimo o CV% ≤ 16.5%	13			<u>Per l'attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere</u> <u>metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio</u> <u>Punteggi quantitativi "Q" con requisito minimo</u>	
9	Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionatore e per liquidi con iniettore on column iniezione 1µl <i>(Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione</i>	Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo B Determinazione frazione estraibile (taratura con mineral oil + diesel oil) Precisione a 40mg/l (espresso come CVr% di 6 repliche) <u>Modalità operative:</u> 6 letture di uno standard di mineral oil + diesel oil (concentrazione teorica di	Requisito minimo o CV% ≤ 16.5%	13			<u>Per l'attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere</u> <u>metodo di attribuzione del coefficiente per il</u>	

	<p>comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità)</p>	<p>40mg/l – iniezione 1µl) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti ($R^2 > 0.99$) che comprenda il punto indagato $CV\% = 100 * (\text{scarto tipo delle sei repliche}) / \text{media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche}$</p>					<p>calcolo del punteggio <u>Punteggi quantitativi "Q" con requisiti o minimo</u></p>	
10	<p>Prestazioni Strumento: Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionator e spazio di testa (HS) (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità)</p>	<p>Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo A Determinazione frazione volatile (taratura con benzina) Recupero a 200µg/L (espresso come BIAS%) <u>Modalità operative:</u> 6 letture di uno standard di benzina senza additivi (concentrazione teorica di 200µg/l in 10ml di acqua) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti ($R^2 > 0.99$) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ $BIAS\% = 100 * (\text{media concentrazione ottenuta per le 6 repliche} - \text{concentrazione attesa}) / \text{concentrazione attesa}$</p>	<p>Requisito minimo o BIAS % $\pm 20\%$</p>	13	<p>Sarà premiato il BIAS% più basso)</p>		<p><u>Per l'attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio</u> <u>Punteggi quantitativi "Q" con requisiti o minimo</u></p>	
11	<p>Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionator e per liquidi con iniettore on column (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione</p>	<p>Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo B Determinazione frazione estraibile (taratura con mineral oil + diesel oil) Recupero a 200 mg/L (espresso come BIAS%) <u>Modalità operative:</u> 6 letture di uno standard di mineral oil + diesel oil (concentrazione teorica di 200mg/l – iniezione 1µl) su una curva di calibrazione di</p>	<p>Requisito minimo o BIAS % $\pm 10\%$</p>	13	<p>Sarà premiato il BIAS% più basso)</p>		<p><u>Per l'attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il</u></p>	

	<p><i>comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità)</i></p>	<p>almeno 5 punti ($R^2 > 0.99$) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ</p> <p>BIAS%= $100 * (\text{media concentrazione ottenuta per le 6 repliche} - \text{concentrazione attesa} / \text{concentrazione attesa}]$</p>					<p>calcolo del punteggio Punteggi quantitativi "Q" con requisiti o minimo</p>	
--	---	---	--	--	--	--	--	--

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di gara sarà aperta il giorno 21/09/2020 con inizio alle ore 10:00 dal seggio di gara.

Le operazioni di gara si svolgono in modalità telematica, presso la sede dell’Agenzia, in Via Pio VII n.9 – Torino.

Arpa Piemonte tutela il principio di segretezza delle offerte mediante gli accorgimenti informatici propri della piattaforma digitale della gestione telematica della procedura di gara, di cui l’Agenzia ha il solo e semplice utilizzo, e la cui piena e completa disponibilità è del fornitore DigitalPA S.p.A, quale operatore economico terzo rispetto alla presente procedura.

Il concorrente potrà assistere alle sedute di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end e potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara. Il concorrente avrà inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con la Stazione appaltante.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC con un preavviso di almeno 48 ore o direttamente mediante il front-end se tale aggiornamento viene disposto direttamente durante la seduta pubblica di gara.

Nel caso in cui i successivi aggiornamenti disposti in altro giorno rispetto a quello in cui si svolgono le predette operazioni di gara, dovessero venir modificati, sarà data comunicazione agli offerenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica il seggio di gara procederà:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica. La verifica è riscontrata dalla presenza a sistema delle offerte medesime;
- b) alla visualizzazione dei documenti contenuti nella busta “Documentazione Amministrativa”;

- c) alla validazione di ciascun documento facente parte della busta “Documentazione Amministrativa”;
- d) all’attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- e) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) a proporre alla stazione appaltante l’adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni in riferimento alla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, normalmente 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.77, comma 9, del Codice; a tale fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art.29, comma 1, del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice procederà con la:

- visualizzazione del fascicolo di gara, relativo alla sola offerta tecnica che ciascun offerente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell’offerta;
- visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta “Offerta Tecnica”
- visualizzazione di ogni singolo documento contenuto nella Busta “Offerta Tecnica”

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando

e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Terminate le operazioni e comunicazioni relative alle offerte tecniche, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica provvede alla:

- visualizzazione del fascicolo di gara che ciascun offerente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta economica;
- visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta "Offerta Economica";
- visualizzazione di ciascun documento facente parte della Busta "Offerta Economica";
- attribuzione dei relativi punteggi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dei parametri numerici finali per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,

scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- **la garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
- **Una dichiarazione** con il Dettaglio delle singole voci di costo che compongono l'offerta, necessario ai fini interni per le rilevazioni inventariali della Stazione Appaltante.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla stazione appaltante (attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2500,00 oltre Iva. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.